



**TRIBUNALE DI LIVORNO**  
**Ufficio procedure concorsuali**

**DECRETO DI APERTURA DEL CONCORDATO MINORE (ART. 74 SS. C.C.I.I.)**

Il giudice, dott. Gianmarco Marinai, letta la proposta di concordato minore iscritta al n. 89-1//2023 R.G. presentata da ALESSANDRO GARZELLI (C.F.GRZLSN64S01E625A);

letta la modifica depositata in data 15.3.2024;

letta la relazione redatta dal gestore della crisi ed esaminati gli atti allegati

ha emesso il seguente

**DECRETO**

1. ALESSANDRO GARZELLI ha proposto ai creditori un concordato che prevede:

- il pagamento integrale delle spese di procedura

- la suddivisione in 4 classi:

1° classe. Privilegiati soddisfatti al 100% (privilegio ex art 2751 bis c.c. e rottamazione Adr)

2° classe. Privilegiati parzialmente incapiienti soddisfatti al 31,19% (privilegio ex art 2752 e art. 2778 nr 18 c.c.)

3° classe. Privilegiati degradati soddisfatti al 18,5% (privilegio ex art 2752 e art. 2778 nr 19 e 20 c.c.)

4° classe. Chirografari soddisfatti al 17,612%

Il piano prevede che i pagamenti siano eseguiti, in un arco temporale di 5 anni con le risorse reddituali del debitore e segnatamente mediante 20 rate trimestrali per complessivi € 24.000 (€ 390 mensili), oltre a liquidità per € 5.566,45.

Il piano prevede l'adesione alla rottamazione quater.

- l'apporto di finanza esterna (€ 5.000 messi a disposizione del fratello **[REDACTED]**)
- il ricorrente, comproprietario con la moglie dell'immobile in cui abita con la famiglia in Livorno **[REDACTED]** prevede di continuare ad onorare il mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile (e garantito da ipoteca sullo stesso)
- l'autovettura di proprietà **[REDACTED]** è ritenuta di valore irrilevante.

2. Sussistono i requisiti soggettivi per l'accesso alla procedura, non trattandosi di concordato in continuità, ma essendo previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.

3. Sussiste, senza dubbio, il requisito del sovraindebitamento.

L'istante ha allegato di sostenere (insieme alla moglie) spese mensili di mantenimento di euro 2.650 circa (compresa la rata di mutuo sull'immobile che continuerebbe a corrispondere); l'importo indicato, sebbene non documentato, va considerato adeguato e non eccedente quello necessario utilizzando come termine di riferimento il dato statistico elaborato dall'Istat con riferimento alle spese medie mensili delle famiglie.

La situazione reddituale (è dipendente e guadagna circa 20 mila Euro l'anno netti), al netto delle somme occorrenti per il mantenimento proprio e della famiglia con un figlio (anche aggiungendo lo stipendio della moglie di circa € 1.300 mensili), non consente all'istante di adempiere regolarmente le obbligazioni contratte per circa euro 129.000.

4. La domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 75 C.C.I.I.:

- a) il piano con le dichiarazioni dei redditi;
- b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute.
- d) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

5. Alla domanda è allegata una relazione particolareggiata del Gestore della Crisi dr.ssa Ilaria Corso, nominata dall'OCC costituito presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, che comprende:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (i debiti del ricorrente sono sorti perlopiù durante il periodo in cui svolgeva attività professionale quale consulente tributario; solo in piccola parte si tratta di debiti assunti come consumatore)
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;



2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

- avverte i creditori che, in mancanza della comunicazione nel termine assegnato, si intenderà prestato il consenso alla proposta (art. 79 c. 3 CCII);

- onera i creditori di indicare, nella comunicazione all'OCC, l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato al quale ricevere tutte le comunicazioni, avvisando che in mancanza i provvedimenti saranno comunicati mediante deposito in cancelleria.

**Dispone che il gestore della crisi:**

- entro 15 gg. dalla scadenza del termine assegnato ai creditori riferisca a questo giudice in merito alle contestazioni ricevute e al raggiungimento della maggioranza richiesta dall'art. 79 CCII;

- nel medesimo termine, ove sia mancata l'adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatoria e l'adesione sia determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di quell'articolo 79 c. 1 CCII, il gestore della crisi depositerà specifica relazione indicando se la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatoria sia o meno conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte ricorrente e al Gestore della Crisi.

Così deciso in Livorno il 19 marzo 2024.

IL GIUDICE  
*dott. Gianmarco Marinai*